

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 novembre 2009, n. 1549.

L.R. 22 dicembre 2008, n. 22. Modalità per il pagamento e la riscossione del diritto annuo dei permessi di ricerca e di concessione di acque minerali e di sorgente.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Lamberto Bottini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di confermare, ai fini del pagamento e della riscossione del diritto annuo dei permessi di ricerca e di concessione di acque minerali e di sorgente di cui all'articolo 29 della legge regionale del 22 dicembre 2008, n. 22, le modalità procedurali stabilite con deliberazione n. 1559/2002, modificata ed integrata con deliberazione n. 349/2008, aggiornate con i riferimenti normativi di cui alla citata legge regionale n. 22/2008 e contenute nell'*Allegato A* al presente atto amministrativo, quale parte integrante e sostanziale;

3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all'*Allegato A*, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

(su proposta dell'assessore Bottini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 22 dicembre 2008, n. 22. Modalità per il pagamento e la riscossione del diritto annuo dei permessi di ricerca e di concessione di acque minerali e di sorgente.

Con la legge regionale del 22 dicembre 2008, n. 22, sono state emanate le norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.

Sostanzialmente, la nuova legge ha riordinato la normativa regionale delle acque minerali e termali, abrogando le vecchie leggi e, specificatamente le LL.RR. nn. 48/84, 48/87, 38/2001.

Con l'articolo 29, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale n. 22/2008 è stato confermato il pagamento a favore della Regione, da parte del titolare del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali, del diritto annuo ed i criteri per la determinazione dello stesso. La stessa legge, all'articolo 39, comma 2, lettera g), ha attribuito alla Giunta regionale il compito di adottare un regolamento che stabilisca, tra l'altro, le procedure e le modalità per il pagamento e la riscossione dei diritti annuali di cui all'articolo 29.

A suo tempo, vigendo le leggi regionali sopra richiamate nn. 48/84, 48/87, 38/2001, le procedure e le modalità di riscossione del diritto annuo erano state disciplinate dalla Giunta regionale con la "Direttiva concernente le modalità di determinazione e di versamento del diritto annuo dei permessi di ricerca o di concessione di acque minerali e di acque di sorgente", approvata con atto del 14 novembre 2002, n. 1559, modificato ed integrato con successiva deliberazione del 7 aprile 2008, n. 349.

In attesa dell'emanazione del regolamento previsto all'articolo 39, comma 2, lettera g) della L.R. n. 22/2008, ai fini della riscossione del diritto annuo si propone di confermare le modalità procedurali stabilite dalla Giunta regionale con atto n. 1559/2002, modificato ed integrato con atto n. 349/2008. Dette modalità, aggiornate con i riferimenti normativi di cui alla nuova legge regionale n. 22/2008, sono contenute nell'*Allegato A*) al presente documento istruttorio.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

OGGETTO: L.R. 22 dicembre 2008, n. 22. Modalità per il pagamento ed il versamento del diritto annuo dei permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente.

RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUO DERIVANTE
DALLE CONCESSIONI DI ACQUE MINERALI O DI ACQUE DI SORGENTE

1. DATI RELATIVI ALLA QUANTITA' DI ACQUA IMBOTTIGLIATA O UTILIZZATA E DATI STATISTICI

a) I titolari di concessioni di acque minerali o di sorgente rilasciate ai sensi della legge regionale del 22/12/2008, n. 22, comunicano alla Regione i dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del trimestre relativo a ciascun anno.

1. b) I titolari delle concessioni di cui sopra comunicano altresì alla Regione, entro il termine di cui al punto la), i dati statistici relativi alle produzioni e al numero di occupati.

2. DIRITTO ANNUO DI CONCESSIONE

2.a) Per i titolari delle concessioni di cui al punto la) il diritto è dovuto per anno solare, ed è calcolato proporzionalmente alla superficie accordata in concessione e alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata nell'annualità di riferimento.

3. PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUO

3.a) I titolari delle concessioni provvedono al versamento presso la Regione del diritto di cui al punto 2.a) mediante acconto, pari al 90% della somma determinata in relazione al diritto vigente nell'annualità di riferimento, applicato alla superficie accordata in concessione e alla quantità di acqua minerale imbottigliata o comunque utilizzata nell'anno precedente. Il versamento è effettuato in due rate di pari importo entro le scadenze del 31 marzo e del 30 settembre dell'anno di riferimento dell'annualità.

Il versamento a saldo è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Eventuali conguagli a favore dei titolari delle concessioni possono essere compensati, previa autorizzazione del Servizio regionale competente, mediante riduzione di pari importo del versamento dovuto in acconto per l'annualità in corso.

3.b) Per le concessioni rilasciate in corso d'anno il versamento del diritto, limitatamente alla prima annualità, è effettuato in una unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

3.c) In caso di cessazione della concessione per scadenza del termine, per rinuncia e per decadenza, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 22/2008, il diritto annuo è versato entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento regionale che dispone la cessazione. Detto versamento è effettuato con conguaglio degli eventuali acconti già versati.

3.d) I titolari delle concessioni trasmettono la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento entro 7 giorni dalle scadenze fissate dal precedente punto 3.

3.e) Al fine del pagamento la Regione comunica ai titolari delle concessioni l'importo del diritto annuo di cui al punto 2.a) almeno quindici giorni prima delle scadenze fissate al punto 3.a). Nei casi di cui ai punti 3.b) e 3.c) la comunicazione del diritto annuo è effettuata unitamente al provvedimento regionale di concessione o di cessazione per scadenza del termine, per rinuncia, per decadenza.

4. MODALITA' DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUO

4.a) Nella comunicazione prevista al precedente punto 3.e), la Regione indica le modalità di versamento del diritto annuo. I titolari delle concessioni provvedono al versamento a favore della Regione con valuta fissa alle scadenze previste al precedente punto 3.a).

5. RITARDATO PAGAMENTO

5.a) In caso di ritardo nei versamenti di cui al punto 3. si applicano le norme vigenti in materia.

6. DECADENZA

6.a) La Regione, successivamente alla scadenza del termine stabilito per il versamento a saldo dell'annualità, diffida il titolare della concessione che non ha provveduto, o ha provveduto parzialmente al pagamento del diritto annuo, ad effettuare il versamento entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

6.b) Il Dirigente del Servizio regionale competente in materia di acque minerali o di sorgente, trascorso inutilmente il termine di cui al suddetto punto 6a), avvia il procedimento di decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 22/2008.

6.c) Per la riscossione coattiva del diritto, interessi ed eventuali spese dovute dai titolari delle concessioni inadempienti, la Regione provvede ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUO DELLE CONCESSIONI DI ACQUE MINERALI DESTINATE ESCLUSIVAMENTE A CURE TERMALI.

7. DIRITTO ANNUO DI CONCESSIONE

7.a) Per i titolari delle concessioni di acque minerali destinate esclusivamente a cure termali, rilasciate ai sensi della legge regionale n. 22/2008, il diritto previsto dall'articolo 29, commi 1 e 2 della legge regionale n. 22/2008, è dovuto per anno solare.

8. PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUO

8.a) I titolari delle concessioni provvedono al versamento presso la Regione del diritto di cui al suddetto punto 7a), entro il 31 marzo dell'anno di riferimento dell'annualità.

8.b) Per le concessioni rilasciate in corso d'anno il versamento del diritto di cui al punto 7a) è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento regionale di concessione.

8.c) Per la riscossione del diritto annuo di concessione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai punti 1.b), 3d), 3e), 4,5,6 della presente direttiva.

RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUO DEI PERMESSI DI RICERCA
DI ACQUE MINERALI O DI ACQUE DI SORGENTE

9. DIRITTO ANNUO DEL PERMESSO

9.a) Per i titolari di permessi di ricerca di acque minerali o di acque di sorgente rilasciati ai sensi della legge regionale del 22/12/2008, n. 22, il diritto previsto dall'articolo 29, commi 1 e 2 della medesima legge regionale è dovuto per anno solare.

10. PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUO

10.a) I titolari del permesso provvedono al versamento presso la Regione del diritto di cui al punto 9.a) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento dell'annualità.

10.b) Per i permessi rilasciati in corso d'anno il versamento del diritto di cui al punto 9.a) è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento regionale di rilascio dello stesso.

10.c) Per la riscossione del diritto annuo del permesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai punti 3d), 3e), 4,5,6 della presente direttiva.